

UNIONE COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE

Borgoricco – Camposampiero – Loreggia – San Giorgio delle Pertiche – Santa Giustina in Colle – Villa del Conte – Villanova di Camposampiero

Via Tiso, 12 – 35012 Camposampiero (PD)

codice fiscale 92142960282

REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI

ACCONCIATORE - ESTETISTA

per i Comuni di:

- **Borgoricco**
- **Campodarsego**
- **Camposampiero**
- **Loreggia**
- **San Giorgio delle Pertiche**
- **Santa Giustina in Colle**
- **Villa del Conte**
- **Villanova di Camposampiero**

Approvato con Deliberazione del Consiglio dell'Unione n.14 del 22 aprile 2009

I N D I C E

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1	- Oggetto del Regolamento	pag.	3
Art. 2	- Tipologia delle attività	pag.	3
Art. 3	- Requisiti professionali.....	pag.	4
Art. 4	- Dichiarazione di inizio attività	pag.	4
Art. 5	- Attività svolte all'interno di centri della grande distribuzione....	pag.	5
Art. 6	- Attività didattiche	pag.	5
Art. 7	- Commissione consultiva comunale.....	pag.	6
Art. 8	- Zonizzazione del territorio e programmazione.....	pag.	7
Art. 9	- Criteri per il rilascio di autorizzazioni e distanze minime	pag.	7

TITOLO II – NORME PER IL RILASCIO E L'ESERCIZIO DELL'AUTORIZZAZIONE

Art. 10	- Contenuto della D.I.A.	pag.	8
Art. 11	- Istruttoria.....	pag.	9
Art. 12	- Esito ed efficacia della D.I.A.....	pag.	9
Art. 13	- Norme sull'esposizione della D.I.A.....	pag.	10
Art. 14	- Inizio dell'attività e gestione dell'esercizio.....	pag.	10
Art. 15	- Modifiche.....	pag.	11
Art. 16	- Sospensione o cessazione dell'attività.....	pag.	11
Art. 17	- Subingressi in attività esistenti.....	pag.	11
Art. 18	- Successione ereditaria.....	pag.	12
Art. 19	- Variazioni societarie e del Direttore d'azienda.....	pag.	12
Art. 20	- Trasferimento di sede dell'esercizio.....	pag.	13
Art. 21	- Commercio di prodotti.....	pag.	13
Art. 22	- Decadenza dall'esercizio, sospensione e chiusura del'attività...	pag.	14
Art. 23	- Abusivismo.....	pag.	14
Art. 24	- Ricorsi	pag.	14

TITOLO III – NORME IGIENICO SANITARIE

Art. 25	- Accertamenti igienico-sanitari.....	pag.	15
Art. 26	- Requisiti igienici dei locali.....	pag.	15
Art. 27	- Requisiti delle attrezzature e delle dotazioni tecniche.....	pag.	16
Art. 28	- Norme igieniche per l'esercizio delle attività.....	pag.	16
Art. 29	- Controllo sanitario del personale.....	pag.	17

TITOLO IV – ORARI E TARIFFE

Art. 30	- Orari.....	pag.	17
Art. 31	- Esposizione delle tariffe.....	pag.	17

TITOLO V – CONTROLLO E SANZIONI

Art. 32	- Autorizzazione al controllo.....	pag.	17
Art. 33	- Sanzioni.....	pag.	18

TITOLO VI – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 34	- Abrogazione norme precedenti ed entrata in vigore.....	pag.	18
Nota (1): Allegato tecnico all'art. 26.....		pag.	19

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

- 1- Le attività di “acconciatore” e di “estetista”, siano esse esercitate da imprese individuali o in forma societaria di persone o di capitali e svolte in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, sono disciplinate in tutto il territorio dell’Unione dei Comuni del Camposampierese dalla Legge 14.02.1963, n.161, modificata dalla Legge 23.12.1970, n. 1142, dalla Legge 17.08.2005, n. 174, dalla Legge 04.01.1990, n. 1, dalla Legge Regionale 27.11.1991, n. 29 e dalle disposizioni del presente Regolamento.
- 2- Nel caso in cui tali attività siano svolte in palestre, club, circoli privati, case di cura, ospedali, caserme, ricoveri per anziani, istituti di estetica medica, negozi di profumeria, in qualsiasi altro luogo, anche a titolo di prestazione gratuita per soci o per promozioni di qualsiasi prodotto, devono sottostare alle leggi ed alle disposizioni di cui al presente Regolamento.
- 3- Non sono soggette al presente regolamento:
 - a) le attività di lavorazione del capello che non comportano prestazioni applicative sulla persona ma soltanto la produzione di un bene commerciabile (*parrucche e simili*);
 - b) le attività nelle quali si compiono atti propri delle professioni sanitarie o delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie previste dal Testo Unico Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27.07.1934 n. 1265 e successive modifiche.

Art. 2 – Tipologia delle attività

- 1- Le dichiarazioni di inizio attività (di seguito D.I.A.) possono essere presentate per l’esercizio di una o più delle seguenti tipologie:

a) ACCONCIATORE: comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l’aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché taglio e trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente e complementare.

Tali trattamenti e servizi possono essere svolti anche con l’applicazione di prodotti cosmetici definiti ai sensi della Legge 11.10.1986, n. 713 e successive modificazioni.

La tipologia dell’attività di acconciatore ricomprende le attività in precedenza denominate parrucchiere per uomo/donna e barbiere.

Le imprese di acconciatura, oltre ai sopradetti trattamenti e servizi, possono svolgere esclusivamente prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.

b) ESTETISTA: comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l’aspetto estetico, modificandolo attraverso l’eliminazione o l’attenuazione degli inestetismi esistenti. Tale attività può essere svolta con l’attuazione di tecniche manuali, con l’utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico e con l’applicazione dei prodotti cosmetici definiti dalla Legge 11.06.1986, n. 713.

Sono escluse dall’attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.

c) A coloro che alla data di entrata in vigore della L. n. 174/05 (17/09/2005) erano in possesso della qualifica di barbiere ed esercitano, o hanno in precedenza esercitato, l'attività di barbiere, è comunque garantito il diritto a svolgere tale attività.

Art. 3 – Requisiti professionali

- 1- Il soggetto che presenta la D.I.A. e chi intende esercitare professionalmente una o più delle attività di cui al presente Regolamento deve presentare, in allegato alla D.I.A., la documentazione relativa a:
 - a) requisiti professionali di cui alla Legge 14.02.1963, n. 161, come modificata con Legge 23.12.1970, n. 1142, e Legge 17.08.2005, n. 174, per l'esercizio dell'attività di acconciatore e, nei casi consentiti, barbiere;
 - b) requisiti professionali di cui alla Legge 04.01.1990 n.1, per i dichiaranti l'esercizio dell'attività di estetista.
- 2- Tali requisiti sono riferiti al titolare di impresa individuale o alla maggioranza di soci partecipanti nel caso di società tenuta all'iscrizione all'Albo Imprese Artigiane, ovvero al direttore di azienda nel caso di società non artigiana.
- 3- Il riconoscimento dei sopracitati requisiti avviene sulla base di determinazione della Commissione Provinciale Artigianato.
La relativa richiesta potrà essere presentata direttamente alla medesima C.P.A., o per il tramite dell'Ufficio unico attività produttive.

Art. 4 – Dichiarazione di Inizio Attività

- 1- Tutte le imprese, siano esse ditte individuali o società, che esercitano nell'ambito del territorio dell'Unione dei Comuni del Camposampierese, le attività disciplinate dal presente Regolamento, devono avere preventivamente presentato apposita dichiarazione di inizio attività (D.I.A.) all'Ufficio Unico Attività Produttive, con le modalità disciplinate dal presente Regolamento e previo accertamento del possesso da parte dell'impresa dichiarante dei seguenti requisiti:
 - a) il possesso della qualificazione professionale del titolare o della maggioranza dei soci o dal direttore dell'azienda, conseguita ai sensi della Legge 23.12.1970 n.1142, della Legge 17/08/2005 n. 174 o della Legge 04.01.1990 n.1;
 - b) idoneità igienico-sanitaria dei locali e delle attrezzature ai sensi dei successivi articoli 26 e 27, o richiesta finalizzata a tale accertamento di competenza dell'Az. ULSS.
- 2- Un'impresa individuale può presentare più D.I.A. relative ad esercizi diversi, purché per ciascuna unità locale sia nominato un direttore tecnico;
- 3- La D.I.A. può essere presentata anche per l'esercizio congiunto delle attività di acconciatore e di estetista nella stessa sede, purché, per ogni specifica attività, il titolare o il direttore tecnico dell'azienda siano in possesso delle rispettive qualificazioni professionali o esistano uno o più soci lavoratori provvisti delle relative qualificazioni professionali.
- 4- La D.I.A. presentata è valida per l'intestatario della stessa, per i locali e le eventuali attrezzature nella stessa indicate.

- 5- I locali adibiti all'attività di estetista devono essere separati da quelli destinati all'attività di acconciatore.
- 6- Nella D.I.A. devono essere indicati:
 - a) la ragione sociale, i dati anagrafici delle persone in possesso della qualificazione professionale, il codice fiscale della ditta/società esercente l'attività;
 - b) il tipo di attività, oggetto della D.I.A.;
 - c) il Comune, la Via/Piazza, il numero civico e l'eventuale interno dei locali sede dell'esercizio;
 - d) il nominativo del Direttore dell'azienda, nel caso di società non artigiana o nel caso previsto dall'art. 5, comma 3, della Legge n. 443/85.
- 7- Alla D.I.A. per l'attività di estetista deve essere allegato l'elenco delle apparecchiature di cui è consentito l'uso, ai sensi della Legge n.1/90, vistato dall'Az. U.L.S.S. n. 15 "Alta Padovana" di Camposampiero-Cittadella.
- 8- Ogni modifica, per installazione di nuove apparecchiature, dell'elenco di cui al sopraindicato comma 7, deve essere convalidata dall'Az. U.L.S.S. competente.
- 9- Coloro che esercitano l'attività presso Enti, Istituti, Associazioni ed eccezionalmente presso il domicilio del cliente, devono recare con sé copia della D.I.A. presentata ed esibirla ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.
- 10- Le società esercenti una o più delle attività disciplinate dal presente Regolamento possono presentare D.I.A. per l'apertura di unità locali sempre nel rispetto delle norme previste per le nuove aperture, a condizione che venga nominato un Direttore tecnico in possesso della specifica qualificazione professionale, per ogni singola unità aperta.
- 11- La presentazione di D.I.A. per l'esercizio delle attività di cui al presente Regolamento svolte in Ospedali, Case di cura, Case di riposo o Convivenze, è subordinato all'accertamento dei requisiti professionali, al nulla osta sanitario ed alla disponibilità dell'Ente.
- 12- La D.I.A. per il trasferimento dell'attività di cui al punto 11, in altri locali della struttura, può essere presentata previo ottenimento del nulla osta sanitario ed esibizione della disponibilità da parte dell'Ente, e nel rispetto di quanto previsto dal successivo art. 20.
- 13- È fatto divieto di esercitare l'attività in forma ambulante.

Art. 5 – Attività svolte all'interno di centri della grande distribuzione

- 1- Le attività di acconciatore ed estetista, esercitate all'interno dei centri della grande distribuzione sono soggette alla presentazione di D.I.A. di cui all'art. 4 del presente Regolamento e con le modalità di cui al successivo art. 10.
- 2- All'atto della presentazione della D.I.A. dovrà essere allegato il nulla osta all'inserimento dell'attività, rilasciato del Responsabile del Centro stesso.
- 3- È consentito il trasferimento all'interno del Centro.

Art. 6 – Attività didattiche

- 1- Le attività soggette al presente regolamento, esercitate ai fini didattici su soggetti diversi dagli allievi, o esercitate temporaneamente ai fini promozionali sono soggette alla presentazione di D.I.A.

- 2- La presentazione della D.I.A è subordinata alle seguenti condizioni:
 - a) possesso all'abilitazione professionale dei responsabili delle esercitazioni pratiche;
 - b) idoneità sanitaria dei locali ove vengono svolte le esercitazioni;
 - c) diretto controllo del personale qualificato qualora le esercitazioni siano effettuate da persone non abilitate alla professione;
 - d) le prestazioni non devono comportare alcun corrispettivo neppure sotto forma di rimborso per l'uso di materiali da consumo.
- 3- Al termine del periodo dichiarato la D.I.A. scade, e non abilita ad altre iniziative didattiche.
- 4- Le prestazioni legate a scopi didattici, dimostrativi e promozionali devono essere gratuite ed il pubblico deve essere reso edotto di ciò attraverso un cartello o avviso esposto bene in vista.

Art. 7 – Commissione consultiva comunale

- 1- La Commissione consultiva comunale già prevista dall'art. 2/bis della Legge 14.2.1963, n. 161, come modificata dalla Legge 23.12.1970, n.1142, ed integrata secondo le disposizioni dell'art. 7 della Legge Regionale 27.11.1991, n. 29, viene confermata non indispensabile, in applicazione dell'art. 96 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267. Le relative funzioni sono attribuite all'Ufficio che riveste preminente competenza nella materia.
- 2- Per ogni variazione del presente Regolamento, il Responsabile dell'Ufficio Unico Attività Produttive dell'Unione dei Comuni del Camposampierese, provvederà ad acquisire i pareri:
 - delle Associazioni degli artigiani più rappresentative a livello provinciale;
 - delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative a livello provinciale;
 - delle Organizzazioni sindacali degli estetisti più rappresentative a livello regionale;
 - del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'Az. U.L.S.S. competente;
 - della Commissione Provinciale per l'Artigianato;
 - dell'Ufficio di Polizia Locale dell'Unione dei Comuni del Camposampierese.
- 3- Il Consiglio dell'Unione Comuni del Camposampierese, su proposta del Responsabile del servizio, dopo avere acquisito i pareri di cui al punto 2, provvederà all'emanazione dell'atto deliberativo di approvazione.
- 4- L'adozione dei provvedimenti di divieto di inizio attività, in presenza di D.I.A. mancanti dei presupposti e requisiti richiesti, di chiusura o di sospensione di attività già aperte, saranno assunti dal Responsabile del servizio, in conformità a quanto previsto dall'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 (*T.U.EE.LL.*).
- 5- Periodicamente o su richiesta di parte, il Responsabile del servizio, può convocare una conferenza di servizio con le parti sociali (Sindaci dei Comuni dell'Unione o loro delegati – Associazioni di categoria e Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative), per una verifica delle problematiche generali della categoria, quali: orari, festività, ecc.

Art. 8 – Zonizzazione del territorio e programmazione

- 1- Ai fini del presente Regolamento il territorio dell'Unione dei Comuni del Camposampierese viene suddiviso in n° 8 aree, conformemente alla ripartizione e classificazione dei singoli Comuni aderenti all'Unione:
 - **AREA 1** = territorio comunale di **BORGORICCO**
 - **AREA 2** = territorio comunale di **CAMPODARSEGO**
 - **AREA 3** = territorio comunale di **CAMPOSAMPIERO**
 - **AREA 4** = territorio comunale di **LOREGGIA**
 - **AREA 5** = territorio comunale di **SAN GIORGIO DELLE PERTICHE**
 - **AREA 6** = territorio comunale di **SANTA GIUSTINA IN COLLE**
 - **AREA 7** = territorio comunale di **VILLA DEL CONTE**
 - **AREA 8** = territorio comunale di **VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO**
- 2- Le attività di acconciatore e di estetista, possono essere localizzate, qualora lo prevedano gli strumenti urbanistici generali in quanto compatibili, nelle zone territoriali omogenee di tipo **A – B – C1 – C2 – D1 e D2** (**A**= centro storico / **B**=residenziale / **C1**=residenziale urbanizzata / **C2**=residenziale di espansione / **D1**= industriale/artigianale / **D2**= commerciale/ direzionale/artigianale).
- 3- Nelle zone **E** (*agricole*) non sono ammesse nuove aperture e/o trasferimenti di attività oggetto del presente Regolamento.

Art. 9 – Criteri per l'apertura ed il trasferimento di esercizi

- 1- La presentazione delle D.I.A. per nuove aperture di esercizi di acconciatore e/o di estetista, in una delle zone territoriali omogenee sopra descritte, non è soggetta ad alcuna distanza tra l'esercizio che si vuole insediare e quelli preesistenti, dello stesso tipo.
- 2- Il trasferimento di attività esistenti, che potrà avvenire anche fra zone territoriali omogenee diverse dello stesso Comune, non è soggetto al rispetto di distanze da altri esercizi simili.
- 3- La presentazione delle D.I.A. per nuove aperture di esercizi di acconciatore e/o di estetista potrà riguardare attività da svolgersi:
 - a) all'interno di Case di riposo, Ospedali, Case di cura, Comunità, quando questo servizio è svolto esclusivamente a favore degli ospiti delle stesse;
 - b) all'interno dei centri della grande distribuzione.

In tali casi la D.I.A. dovrà essere corredata da dichiarazione di consenso del responsabile della struttura.

Il trasferimento dell'attività al di fuori della struttura o dello specifico esercizio presso la quale è stata insediata è soggetto al rilascio di dichiarazione di consenso da parte del responsabile della struttura medesima.

TITOLO II

NORME PER LA PRESENTAZIONE DELLA D.I.A E L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

Art. 10 – Contenuto della D.I.A.

- 1- La D.I.A deve essere presentata utilizzando preferibilmente la modulistica disponibile presso l'Ufficio unico attività produttive. Va presentata in carta libera e deve contenere i seguenti dati essenziali:
 - a) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale del dichiarante;
 - b) nel caso di società, anche la ragione sociale, la sede legale, il numero di codice fiscale e/o la partita IVA, mentre i dati di cui al punto a), devono riferirsi al legale rappresentante della società o al direttore di azienda nel caso di società non iscrivibile all'Albo delle Imprese Artigiane.
 - c) Nel caso di Società artigiana ai sensi della Legge n. 443/85 devono essere indicati i soci in possesso della "qualifica professionale" relativa all'attività da svolgersi;
 - d) la precisa ubicazione del locale ove si intende esercitare l'attività;
 - e) la tipologia dell'attività oggetto della D.I.A.;
 - f) se si tratta di nuova apertura, di subingresso o di trasferimento.
- 2- Alla D.I.A devono essere allegati, anche sotto forma di autocertificazione, i seguenti documenti:
 - a) requisiti professionali di cui alla Legge n. 161/63, modificata dalla Legge n. 1142/70, e L. 174/05 per i dichiaranti l'esercizio dell'attività di "acconciatore";
 - b) requisiti professionali di cui della Legge n. 1/90, per i dichiaranti l'esercizio dell'attività di "estetista". Detti requisiti sono relativi al titolare dell'impresa individuale o ad ognuno dei soci partecipanti nell'esercizio dell'attività nel caso di società tenuta all'iscrizione all'Albo Imprese Artigiane ovvero al Direttore di azienda, in caso di società non artigiana;
 - c) estratto di mappa in scala 1:2000, evidenziando l'ubicazione del nuovo esercizio;
 - d) planimetria dei locali con il lay-out ove si intende esercitare l'attività, in scala 1:50, firmata da un tecnico abilitato, indicante per ogni singolo vano le seguenti quote: superficie di pavimento, superficie illuminazione ed aerazione naturale ed altezza;
 - e) copia del certificato di idoneità igienico-sanitaria dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili oggetto dell'attività, se preventivamente richiesto ed ottenuto;
 - f) domanda del certificato di idoneità igienico-sanitaria dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili oggetto dell'attività, se non già richiesto;
 - g) per l'attività di estetista, elenco degli apparecchi elettromeccanici di cui all'allegato alla Legge n. 1/90, che saranno impiegati nell'esercizio;
 - h) copia dell'atto costitutivo registrato, per le Società;
 - i) documento comprovante la disponibilità dei locali, se non di proprietà, o dichiarazione di essere proprietario degli stessi.
- 3- Qualora nella D.I.A. sia stato indicato il nominativo di un direttore di azienda lo stesso, con la firma in calce apposta nella dichiarazione sul possesso dei requisiti professionali, conferma la propria nomina a direttore dell'attività dell'azienda.

- 4- In presenza di D.I.A. presentata o pervenuta incompleta oppure irregolare, ai fini della decorrenza dei termini si prenderà per valida la data di avvenuta integrazione o regolarizzazione della stessa.
- 5- Nel caso di subingresso, ai fini della possibilità di immediata continuazione dell'attività da parte del subentrante alle stesse condizioni del dante causa, il soggetto interessato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità, se trattasi di impresa individuale: di essere in possesso dei requisiti professionali per l'esercizio dell'attività richiesta, o che la maggioranza dei soci partecipanti, nel caso di società avente i requisiti di impresa artigiana, ovvero che il direttore d'azienda, nel caso di società non artigiana, è in possesso di tali requisiti.
- 6- Le dichiarazioni di cui sopra devono essere rese ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.

Art. 11 – Istruttoria

- 1- Su ogni D.I.A. presentata vengono eseguiti i seguenti accertamenti istruttori a cura degli Uffici sotto indicati:

Ufficio Unico Attività Produttive

- verifica la regolarità della D.I.A., sia formale che sostanziale, e dei relativi allegati;
- acquisisce dall'Ufficio Tecnico Comunale competente il parere di compatibilità urbanistica ed edilizia dell'insediamento;
- compie eventuali altri accertamenti ritenuti necessari in relazione all'attività dichiarata.

Azienda U.L.S.S. n. 15 "Alta Padovana"

- esprime parere relativamente alla idoneità igienico-sanitaria dei locali e delle attrezzature e delle apparecchiature per l'attività oggetto della D.I.A., qualora non già rilasciato sulla base di preventiva richiesta dell'interessato/a.

- 2- Per accelerare la procedura può essere indetta una conferenza di servizio, su proposta del Responsabile del procedimento.

Art. 12 – Esito ed efficacia della D.I.A.

- 1- All'avvio degli adempimenti istruttori, il Responsabile del servizio, comunica al dichiarante, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990, l'avvio del procedimento.
- 2- Per le D.I.A. incomplete e/o irregolari verrà data comunicazione al dichiarante, nei termini previsti, assegnando un termine entro cui la medesima D.I.A. dovrà essere integrata e/o regolarizzata. Decorso tale termine, qualora la D.I.A. non sia stata integrata e/o regolarizzata come richiesto, si procederà all'archiviazione della stessa dandone comunicazione all'interessato.
- 3- Nel caso di riscontrata mancanza dei presupposti e dei requisiti richiesti per la presentazione della D.I.A., verrà notificato all'interessato la non idoneità e l'inefficacia della stessa ai fini dell'avvio dell'attività, fermo restando le ulteriori conseguenze nel caso di dichiarazioni non veritiere.
- 4- I termini di efficacia della D.I.A. sono i seguenti:

- a) efficacia immediata nel caso di subingresso, con conseguente possibilità per il subentrante - in possesso dei requisiti professionali - di continuare l'attività, alle stesse condizioni del dante causa;
- b) trascorsi trenta giorni dalla data di presentazione di D.I.A., regolare e completa, da parte di soggetto non già munito di certificato d'idoneità igienico-sanitaria dei locali e delle apparecchiature. In questo caso dovrà essere presentata contestualmente all'inizio la comunicazione di inizio attività C.I.A.;
- c) immediatamente efficace, in applicazione dell'art. 29, comma 2 della Legge 07.08.1990, n. 241, se la ditta/società interessata è già in possesso, oltre all'attestato di qualificazione professionale rilasciato dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato, del certificato d'idoneità igienico-sanitaria dei locali e delle attrezzature/apparecchiature rilasciato dall'autorità competente.
- 5- Dell'inizio dell'attività il Responsabile del procedimento da comunicazione ai seguenti uffici:
- Commissione Provinciale per l'Artigianato;
 - Ufficio Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Padova;
 - Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'Az. U.L.S.S. 15 "Alta Padovana";
 - Ufficio Tributi del Comune, sede dell'esercizio.

Art. 13 – Norme sull'esposizione della D.I.A.

- 1- Copia della D.I.A., e nei casi previsti della C.I.A., deve essere esposta nel locale destinato all'attività ed esibita su richiesta dei Funzionari preposti al controllo od Agenti della Forza Pubblica.
- 2- Coloro che esercitano l'attività presso Enti, Istituti, Associazioni e, eccezionalmente presso il domicilio del cliente, devono recare con se copia della D.I.A., nonché se prevista della C.I.A., ed esibirla ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

Art. 14 – Inizio dell'attività e gestione dell'esercizio

- 1- Chi ha presentato una D.I.A., regolare e completa, deve dare inizio all'attività entro 120 giorni decorrenti dal primo giorno utile per iniziare l'attività oggetto della dichiarazione stessa, pena la decadenza e la conseguente necessità di ripresentare adeguata D.I.A. nei termini e modi previsti.
- 2- Nella gestione dell'esercizio deve essere presente la o le persone, in possesso dei prescritti requisiti professionali, indicate nella D.I.A. presentata.
- 3- Qualora il titolare dell'attività o i soci partecipanti di una società artigiana o il direttore di azienda, nel caso di impresa non artigiana, abbia necessità di assentarsi dall'esercizio, per malattia o altro impedimento, deve farsi sostituire da altra persona qualificata. Diversamente, l'esercizio dell'attività deve essere sospeso.
Qualora la sostituzione avesse durata superiore a sei giorni deve essere data comunicazione all'Ufficio Unico Attività Produttive dell'Unione dei Comuni del Camposampierese, indicando le generalità della persona che assumerà la gestione provvisoria dell'esercizio e allegando copia dei titoli che ne attestano il possesso dei prescritti requisiti professionali.

- 4- L'Ufficio accerta l'inizio dell'attività mediante acquisizione di visura camerale dalla quale risulti l'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane o al Registro delle Imprese, per le imprese non artigiane.
- 5- La mancata iscrizione comporta la decadenza dell'efficacia della D.I.A., salvo formale contenzioso in atto sull'iscrizione medesima.

Art. 15 - Modifiche

- 1- Ogni modifica sostanziale dei locali (*riduzione o ampliamento*), rispetto a quanto inizialmente dichiarato, o autorizzato, deve essere comunicata, con almeno trenta giorni di anticipo, all'Ufficio Unico Attività Produttive dell'Unione dei Comuni del Camposampierese, per le verifiche di legge.
- 2- Il Responsabile del procedimento prende atto, senza rilascio di alcun provvedimento, delle modifiche stesse qualora siano conformi alle leggi ed ai regolamenti in vigore. Se le modifiche sono difformi dalle vigenti disposizioni di legge, il Responsabile del servizio ne vieta l'attuazione.
- 3- Per l'attività di estetista, la modifica sostanziale dei locali, la modifica e/o il potenziamento delle apparecchiature comporteranno la variazione del certificato attestante l'idoneità igienico-sanitaria, fermo restando quanto disposto ai commi precedenti.

Art. 16 – Sospensione o cessazione dell'attività

- 1- La sospensione dell'attività fino a trenta giorni continuativi non necessita di alcuna comunicazione od autorizzazione.
- 2- La sospensione dell'attività per un periodo superiore a trenta giorni continuativi ed inferiore a novanta, deve essere comunicata all'Ufficio Unico Attività Produttive dell'Unione dei Comuni del Camposampierese, per scritto almeno cinque giorni prima che inizi, con l'indicazione del motivo che la determina.
- 3- La sospensione dell'attività per un periodo superiore a novanta giorni può essere autorizzata dal Responsabile del servizio, nei seguenti casi, adeguatamente documentati:
 - a) per gravi indisponibilità fisiche (*malattia, infortunio od altro grave inconveniente fisico del titolare dell'attività*);
 - b) per demolizione o sinistro dello stabile che impedisca l'uso dei locali nei quali è collocato l'esercizio;
 - c) per lavori di ristrutturazione o di adeguamento igienico-sanitario dei locali, richiesti dall'Az. U.L.S.S. o da altri Organi competenti in materia. Il periodo di sospensione non può superare i dodici mesi.
- 4- Il titolare dell'attività, che intende cessarla, deve darne comunicazione scritta all'Ufficio Unico Attività Produttive dell'Unione dei Comuni del Camposampierese, entro 30 giorni dalla cessazione allegando, nei casi previsti, l'autorizzazione a suo tempo rilasciata.
Dopo tale termine l'autorizzazione è da ritenersi comunque decaduta.

Art. 17 – Subingressi in attività esistenti

- 1- Il subingresso nell'esercizio delle attività di cui al presente Regolamento, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta il diritto della continuazione nello svolgimento dell'attività da parte di chi subentra, sempre che sia

provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio ed il subentrante sia in possesso della qualificazione professionale.

Nella D.I.A. dovranno essere riportati tutti i dati di cui all'art. 4 e la dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, di essere in possesso dei prescritti requisiti professionali e dovrà essere allegata la documentazione da cui risulti il possesso della qualificazione professionale nonché l'atto di cessione di azienda.

- 2- Al subentrante per atto tra vivi, munito dei requisiti anzidetti all'atto del trasferimento dell'esercizio, è consentita la continuazione dell'attività.
- 3- La D.I.A. per subingresso deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di acquisizione del titolo (*atto di cessione*). Qualora il subentrante non risulti in possesso dei prescritti requisiti professionali può presentare una D.I.A. di subingresso nei termini di cui sopra ma l'attività deve essere sospesa, per un periodo che non può essere superiore a sei mesi, e può essere iniziata solo dopo l'acquisizione dei requisiti professionali.
- 4- Qualora il subentrante non acquisisca i prescritti requisiti professionali e non venga dato inizio all'attività entro sei mesi dall'acquisizione del titolo, decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa e la D.I.A. perde ogni efficacia;
- 5- In caso di inottemperanza alle disposizioni di cui ai precedenti commi lo svolgimento di eventuali attività è da considerare abusivo ed il Responsabile del servizio competente dispone la chiusura dell'esercizio.
- 6- Quanto previsto ai punti precedenti è valido anche per l'affitto d'azienda.
- 7- Non è necessario il parere igienico-sanitario da parte dell'Az. U.L.S.S., qualora il subentrante non apporti modifiche ai locali e alle attrezzature. Tale situazione dovrà essere dichiarata nella D.I.A. che lo stesso è tenuto a presentare.

Art. 18 – Successione ereditaria

- 1- In caso di invalidità, di morte, di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione del titolare, gli aventi diritto indicati nel terzo comma dell'art. 5 della Legge 08.08.1985, n. 443, possono continuare l'esercizio dell'impresa per un periodo massimo di cinque anni, o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, anche in mancanza della qualificazione professionale, purché il servizio sia prestato da persona in possesso della qualificazione professionale prevista dalla Legge n. 1142/70, dalla Legge 175/05 e/o Legge n. 1/90, il cui nominativo dovrà essere indicato in apposita D.I.A.
- 2- L'assunzione di gestione non può in alcun caso proseguire oltre il termine di cinque anni dalla morte del titolare/socio lavorante o dal compimento della maggiore età del figlio minore. Oltre tale termine l'erede potrà eventualmente costituire una nuova impresa.

Art. 19 – Variazioni societarie e del Direttore d'azienda

- 1- Le variazioni societarie comportanti la cessione di quote e le trasformazioni societarie sono soggette a D.I.A. la cui presentazione deve essere effettuata entro trenta giorni dalla data del relativo atto. La D.I.A. deve contenere i dati essenziali di cui all'art. 10 e deve essere corredata di copia dell'atto modificativo della società.

Qualora la variazione interessi soci in possesso di qualificazione professionale, la D.I.A. deve essere corredata anche dei documenti attestanti il possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 3 del presente Regolamento.

- 2- Nel caso di società non avente i requisiti di impresa artigiana, la sostituzione del Direttore di azienda deve essere preventivamente dichiarata.

La D.I.A., sottoscritta anche dal nuovo Direttore d'azienda, dovrà essere corredata dalla documentazione relativa alla dimostrazione del possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 3 del presente Regolamento.

Art. 20 – Trasferimento di sede dell'esercizio

- 1- Il trasferimento in altro locale, di un esercizio già avviato, o autorizzato, per una o più attività previste dall'art. 1 del presente Regolamento, deve essere preventivamente dichiarato, con le modalità previste per le nuove aperture e nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari.

A tale fine deve essere presentata una D.I.A., all'Ufficio Unico Attività Produttive dell'Unione dei Comuni del Camposampierese, contenente tutti i dati, le indicazioni e gli allegati previsti dall'art.10 e, inoltre, gli estremi (*numero e data di rilascio o di presentazione*) dell'autorizzazione o della D.I.A., relativa all'esercizio che si intende trasferire.

- 2- Il trasferimento potrà avvenire, ad esclusione delle zone di tipo E (*agricole*), nel territorio comunale del Comune sede dell'insediamento esistente.
- 3- Nel caso l'iniziativa coinvolga due Comuni aderenti all'Unione, si avrà rispettivamente una cessazione nel Comune già sede dell'attività ed una nuova apertura nel Comune neo individuato, e in nessun caso potrà essere attuata con la procedura di trasferimento di cui al comma 2-.

Art. 21 – Commercio di prodotti

- 1- Alle imprese esercenti l'attività disciplinata dal presente Regolamento che vendono, alla propria clientela, prodotti strettamente inerenti lo svolgimento della propria attività, non si applicano le disposizioni relative alla normativa vigente in materia di esercizio di attività commerciali.
- 2- Nei locali di lavorazione, con destinazione urbanistica ad uso artigianale, è assentita la vendita di prodotti cosmetici, articoli di profumeria e bigiotteria, alle seguenti condizioni:
 - a. la superficie di vendita non superi il 5 % della superficie totale dell'esercizio;
 - b. presentazione di una D.I.A. (*dichiarazione inizio attività*) ai sensi dell'art. 19 della L. 241/90, con allegata una planimetria in scala 1:100, firmata dal titolare dell'esercizio e indicante l'area da adibire a tale scopo;
 - c. dichiarazione di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 5 del D. Lgs. n.114/98.
- 3- Lo spazio adibito all'attività artigiana deve essere separato, anche se non fisicamente, da quello destinato all'attività commerciale.

Art. 22 – Decadenza dall'esercizio, sospensione e chiusura dell'attività

- 1- L'attività può essere sospesa, previa diffida, per accertata inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente Regolamento.
- 2- Il diritto all'esercizio dell'attività decade:
 - a) qualora l'interessato non ottemperi alle prescrizioni di cui al punto 1, nel termine di 180 giorni dalla notifica della sospensione;
 - b) quanto l'attività sia svolta in violazione delle disposizioni di cui alla Legge 14.02.1963, n. 161, modificata con Legge 23.12.1970, n. 1142 e alla legge 17.08.2005, n. 174, nonché della Legge 04.01.1990, n. 1 e Legge Regionale 27.11.1991, n. 29;
 - c) in caso di mancato inizio dell'attività entro 120 giorni dalla data di efficacia della D.I.A.
 - d) qualora il titolare dell'attività abbia cessato l'attività e non abbia provveduto a darne comunicazione entro 30 giorni dalla cessazione.
- 3- La decadenza dal diritto all'esercizio dell'attività avviene quando vengono meno i requisiti che hanno consentito l'avvio.
- 4- Ai provvedimenti di sospensione e di decadenza si applicano le disposizioni di cui all'art. 7 della Legge n. 241/90.

Art. 23 – Abusivismo

- 1- Oltre l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 33 del presente Regolamento, il Responsabile del servizio ordina la cessazione dell'attività quando questa venga esercitata senza la preventiva presentazione di adeguata D.I.A.
- 2- Qualora l'ordine non venga rispettato, il Responsabile del servizio provvede a far chiudere coattivamente l'esercizio, mediante apposizione di sigilli.
- 3- Le spese per l'esecuzione forzata sono poste a carico della ditta inadempiente.

Art. 24 – Ricorsi

- 1- Avverso il provvedimento del Responsabile del servizio che dichiara l'inefficacia della D.I.A., la decadenza dal diritto all'esercizio o la chiusura dell'attività, è ammesso:
 - a) ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da prodursi a norma della Legge 06.12.1971, n. 1034, entro il termine di 60 giorni dalla data di notificazione della decisione o di quella di piena conoscenza della stessa;
 - b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199, entro il termine di 120 giorni dalla data di notificazione della decisione o di quella di piena conoscenza della stessa.

TITOLO III

NORME IGIENICO SANITARIE

Art. 25 - Accertamenti igienico-sanitari

- 1- L'accertamento dei requisiti igienico-sanitari dei locali nei quali viene svolta l'attività, delle attrezzature e degli apparecchi elettromeccanici è di competenza dell'Az. U.L.S.S. n. 15 "Alta Padovana" di Camposampiero-Cittadella.
- 2- L'accertamento viene richiesto dall'interessato ai fini di una nuova apertura e/o modifica di attività esistenti.
- 3- Gli Organi di vigilanza dell'Az.U.L.S.S. n. 15 "Alta Padovana" controllano, sotto il profilo igienico-sanitario, che nell'esercizio delle attività di cui al presente Regolamento vengano osservate le norme igienico-sanitarie e siano ottemperati i requisiti di cui agli artt. da 26 a 29 del presente Regolamento, la cui violazione o recidiva può dare luogo alla sospensione temporanea dell'autorizzazione.

Art. 26 - Requisiti igienici dei locali (1)

- 1- Le attività di cui all'art. 1 del presente regolamento devono essere svolte in appositi locali ritenuti idonei per la specifica attività *(avere le caratteristiche di agibilità prescritte dalle norme e dal regolamento edilizio in vigore nel Comune, sede dell'esercizio)*.
- 2- Non sono ammesse comunicazioni con locali appartenenti a strutture sanitarie.
- 3- È ammesso l'esercizio congiunto delle attività di acconciatore, estetista, tatuatore, piercer e palestra privata nella stessa sede, a condizione che i locali destinati alle singole attività siano separati tra loro e dai locali destinati alla vendita dei prodotti cosmetici.
- 4- I locali adiacenti alle abitazioni del titolare dell'attività devono essere distinti e separati da quelli destinati a civile abitazione, tra essi non comunicanti e dotati di accessi indipendenti dall'esterno, avere le caratteristiche di agibilità prescritte dalla norma e dai regolamenti. Devono essere altresì dotati di adeguati servizi igienici ad uso esclusivo al laboratorio.
- 5- I nuovi locali adibiti all'esercizio delle attività oggetto del presente regolamento o quelli risultanti da ampliamenti o ristrutturazioni delle attività esistenti devono avere in linea di massima le caratteristiche tecniche igieniche e strutturali previste nell'allegato tecnico al presente articolo e corrispondere alle seguenti condizioni:
 - a) essere forniti di acqua corrente e idonea al consumo umano;
 - b) essere realizzati in conformità alle vigenti norme statali e regionali in materia di igiene, di prevenzione antincendio, di antinfortunistica sul lavoro;
 - c) essere dotati di impianti elettrici ed idraulici rispondenti alle prescrizioni di cui alla normativa vigente;
 - d) devono essere dotati di servizi igienici, distinti per il pubblico e per gli addetti, con locale antibagno, come da allegato tecnico.
Limitatamente all'attività di estetista dovrà essere prevista anche la doccia;

- e) devono essere dotati di spogliatoio per il personale con le caratteristiche di cui all'allegato tecnico;
 - f) per le attività svolte in centri polifunzionali, le sale/zone di attesa e accettazione possono essere collocate in un unico blocco le cui dimensioni sono ricavate dalla sommatoria delle superfici richieste per ogni singola attività. Le sale/zone d'attesa e accettazione comuni dovranno essere dotate di servizi igienici per l'utenza nella quantità minima di uno per sesso ed essere aumentati di una unità ogni 10 persone. Detti servizi non sono da considerarsi sostitutivi di quelli previsti per le attività di estetica e palestra. E' comunque fatto salvo il principio di separazione delle attività.
- 6- Per i locali situati in Centro Storico o in edifici di interesse storico e ambientale, i requisiti di cui ai punti d) ed e) di cui all' "allegato tecnico" devono essere perseguiti e realizzati nel miglior modo possibile, anche con l'adozione di particolari accorgimenti tecnici, fatto salvo l'obbligo di almeno un servizio igienico.

Art. 27 – Requisiti delle attrezzature e delle dotazioni tecniche

- 1- Le attrezzature e le dotazioni tecniche utilizzate per l'esercizio delle attività soggette al presente regolamento devono soddisfare i seguenti requisiti:
 - a) I sedili dell'esercizio devono essere forniti di poggiacapo con carta o telo da cambiarsi per ogni persona; così pure devono essere puliti e cambiati per ogni persona gli asciugamani;
 - b) La strumentazione dell'esercizio deve essere conservata e utilizzata in perfetto stato igienico; gli strumenti impiegati per le prestazioni dirette sul cliente (*rasoi, forbici, spatole, spazzole, pennelli, pinze, ecc.*) devono essere di volta in volta disinfettati con prolungate immersioni in soluzione antisettica e sterilizzati a mezzo di apparecchi dotati di certificazione di idoneità;
 - c) E' vietato l'uso del piumacciuolo per cospargere la cipria sulla pelle rasata; A tal fine devono usarsi polverizzatori a secco o batuffoli di cotone da distruggersi, questi ultimi, dopo l'uso.

Art. 28 – Norme igieniche per l'esercizio delle attività

- 1- A tutti gli operatori in attività nei negozi di acconciatore e nei gabinetti di Estetica è fatto obbligo di utilizzare indumenti di tinta chiara.
- 2- È obbligatorio l'uso di guanti speciali per coloro che adoperano tinture o altro materiale velenoso di cui all'art. 7 del R.D. 30.10.1924, n. 1938, e per coloro che maneggiano preparati a base di acido tioglicolico e tioglicolati per l'effettuazione di permanente "a freddo".
- 3- Il contenuto di acido tioglicolico e dei prodotti usati nell'esercizio deve essere conforme alle vigenti norme sull'uso dei cosmetici.
- 4- I clienti sottoposti ai trattamenti di varia natura mediante impiego delle sostanze e dei prodotti sopra indicati devono essere preventivamente informati dall'operatore sulle possibili conseguenze (*allergie cutanee, ecc.*) derivanti dall'uso di dette sostanze e prodotti vari.

Art. 29 – Controllo sanitario del personale

- 1- Il personale addetto all'esercizio delle attività disciplinate dal presente Regolamento può prestare la sua opera, fermo restando l'obbligo di presentazione di una domanda di partecipazione al primo corso di formazione in calendario, riguardante gli aspetti igienico-sanitari di base, necessari per lo svolgimento dell'attività.
- 2- I corsi di formazione sono tenuti dall'Az. U.L.S.S. 15 "Alta Padovana" e programmati/organizzati in collaborazione con enti od organismi, previa un protocollo d'intesa.
- 3- Ogni cinque anni il personale addetto all'esercizio delle attività disciplinate dal presente Regolamento deve partecipare obbligatoriamente ad un corso di aggiornamento riguardante gli aspetti igienico-sanitari, le innovazioni tecniche e legislative.
- 4- Restano validi gli obblighi derivanti in tema di tutela dei lavoratori.

TITOLO IV ORARI E TARIFFE

Art. 30 – Orari

- 1- Gli esercizi di acconciatore e di estetista, devono osservare l'orario di apertura e di chiusura stabilito dal Sindaco, sentite le organizzazioni di categoria, per il tramite dell'Ufficio Unico Attività Produttive dell'Unione dei Comuni del Camposampierese.
- 2- E' consentita la prosecuzione dell'attività a porte chiuse esclusivamente per l'ultimazione delle prestazioni in corso oltre i limiti di orario.
- 3- È fatto obbligo al titolare dell'esercizio di esporre in maniera ben visibile dall'esterno del negozio il cartello dell'orario, preventivamente comunicato all'Ufficio Unico Attività Produttive dell'Unione dei Comuni del Camposampierese.

Art. 31 – Esposizione delle tariffe

- 1- Il titolare dell'attività deve esporre le tariffe, in maniera ben visibile all'attenzione della clientela, possibilmente in prossimità della cassa dell'esercizio.

TITOLO V CONTROLLO E SANZIONI

Art. 32 – Autorizzazione al controllo

- 1- Gli Agenti incaricati alla vigilanza sulle attività previste nel presente Regolamento sono autorizzati ad accedere per gli opportuni controlli in tutti i locali in cui si svolgono le attività suddette, compresi quelli presso il domicilio in cui si svolgono le attività medesime.

Art. 33 – Sanzioni

- 1- Nei confronti di chi esercita l'attività di estetista senza i requisiti professionali di cui all'art. 3 della Legge n. 1/90 è inflitta la sanzione amministrativa da € 516,45 a €. 2582,28.
Nei confronti di chi esercita l'attività di estetista senza la previa presentazione di apposita D.I.A. è inflitta la sanzione amministrativa da €. 516,45 a €. 1032,91.
- 2- Nei confronti di chi esercita l'attività di acconciatore senza i requisiti professionali di cui alla Legge n. 1142/70 e legge 174/05 è inflitta la sanzione amministrativa da €. 103,29 a €. 516,45.
Analogha sanzione è inflitta a chi esercita l'attività di acconciatore senza la previa presentazione di apposita D.I.A.
- 3- Le violazioni alle norme del presente Regolamento nonché il mancato rispetto alle eventuali ordinanze emesse a carico del titolare dell'attività, comportano la sanzione pecuniaria amministrativa del pagamento di una somma da €. 25,00 a €. 500,00 (art. 7/Bis del D. Lgs. n.267/2000).
- 4- Ai fini dell'applicazione delle sanzioni si osserva la procedura di cui alla Legge 24.11.1981, n. 689 e successive modifiche.

TITOLO VI NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 34 – Abrogazione norme precedenti ed entrata in vigore

- 1- Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno successivo alla data di pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Unione dei Comuni del Camposampierese.
- 2- Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, viene abrogato quello approvato con deliberazione del Comitato dell'Unione Comuni del Camposampierese n. 12 del 31/03/2005, modificato con deliberazione del Consiglio della medesima Unione n. 12 del 18/06/2007.
- 3- L'entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia comporta l'adeguamento automatico delle disposizioni del presente regolamento.

Locali di esercizio:

- 1- Superficie minima richiesta, per singolo esercizio mq 12 per un solo posto di lavoro; mq 6 in più per ogni posto di lavoro oltre il primo (intendendosi per posto di lavoro “poltrona attrezzata davanti allo specchio o lettino”), è ammessa una tolleranza del 30% per gli esercizi in zona urbanistica tipo “A”.
- 2- Essere fuori terra ed avere un'altezza misurata dal pavimento al soffitto finito, non minore di ml. 2.70; nel caso di soffitto inclinato o soffitto e pavimento a quote diverse, l'altezza media non dovrà comunque essere inferiore a ml 2.70 con un minimo di ml 2.00. Per le attività situate in Centro Storico o in edifici di interesse storico e ambientale si fa riferimento al Regolamento edilizio.
- 3- Pavimenti e pareti fino a ml 2.00 di altezza devono essere rivestiti di materiale facilmente lavabile, disinfettabile e resistente alle sostanze corrosive ed all'usura. Sono esclusi moquettes e parquet.
- 4- Superficie per l'illuminazione naturale diretta pari ad 1/10 della superficie di calpestio. Si considera adeguatamente illuminata la zona compresa in una fascia profonda circa 2.5 volte l'altezza del voltino della finestra.
- 5- Superficie per l'aerazione naturale diretta pari ad 1/10 della superficie di calpestio. Le aperture devono essere opportunamente distribuite e presentare comandi di apertura di facile uso.
- 6- Dove si utilizzano cosmetici in polveri, sostanze volatili e/o infiammabili ed in presenza di vapori deve essere garantito un adeguato ricambio d'aria, anche mediante aspirazione forzata.
- 7- I locali di lavoro possono essere divisi in box (postazione di lavoro). Ogni box dovrà essere dotato di ricambio d'aria naturale o meccanico, e rispondere alle seguenti caratteristiche:
 - Altezza massima dei divisori ml 2.10 garantendo una luce dal soffitto comunque non inferiore a cm 60;
 - Superficie non inferiore mq 6.
 - Pavimenti e pareti fino a ml 2.00 facilmente lavabili e disinfettabili;
 - In relazione alla attività svolta dovrà essere presente un lavandino, con acqua corrente idonea al consumo umano calda e fredda.

Zona ricevimento/attesa:

- 1- Deve essere:
 - a) Distinta dai posti di lavoro; dovrà avere di norma una superficie minima di mq 3.5 con l'incremento di mq 1.5 per ogni posto di lavoro oltre al primo anche in caso di esclusiva attività su appuntamento.
 - b) Altezza, illuminazione, aerazione, pareti e pavimenti devono avere le caratteristiche dei locali di lavoro.

Arredi:

- 1- I piani di lavoro e l'arredamento dovranno essere costruiti con idonei materiali, lavabili e facilmente disinfettabili.
- 2- Deve essere previsto un idoneo ripostiglio/armadio per i prodotti/attrezzature da utilizzare nell'attività e per la biancheria pulita e un idoneo contenitore chiudibile, lavabile e disinfettabile per quella usata.
- 3- Devono essere utilizzati idonei recipienti per il contenimento e la raccolta dei rifiuti in relazione alla tipologia dei rifiuti prodotti contenitori rigidi a chiusura ermetica per il contenimento e la raccolta di quanto, con punta o lama, può procurare ferite.

Area ripostiglio:

- 1- Deve essere previsto un locale/ zona ripostiglio per il deposito dei prodotti e le attrezzature per le pulizie.

Spogliatoio ad uso del personale:

- 1- Se l'attività è svolta esclusivamente dal titolare dell'esercizio lo spogliatoio può eccezionalmente essere individuato in un'area/zona protetta, inibita al pubblico, attrezzata per riporvi gli indumenti utilizzati. In tutti gli altri casi lo spogliatoio è obbligatorio e da non identificarsi con l'antibagno.
- 2- Per garantire corretti percorsi di lavoro, è opportuno collocare lo spogliatoio in prossimità dell'ingresso del personale e comunque, prima delle postazioni di lavoro. (art.40 DPR. 303/56 e successive modifiche ed integrazioni).
- 3- Deve avere le seguenti caratteristiche strutturali:
 - a) superficie in pianta non inferiore a mq 1.50 per addetto per i primi 10 addetti occupati in turno; mq 1.00 per ogni addetto eccedente i primi 10;
 - b) altezza libera interna di almeno ml 2.40;
 - c) di norma vanno assicurate l'illuminazione e l'aerazione naturale diretta nei rapporti rispettivamente di 1/10 e 1/20; nel caso di ventilazione meccanica, va assicurato un ricambio orario di almeno 5 vol/h;
 - d) devono essere predisposti armadietti personali per il vestiario chiudibili a chiave.

Servizio igienico per gli addetti:

- 1- Sempre previsto, oltre i 10 addetti devono essere previsti servizi igienici distinti per sesso.
- 2- Sono costituiti da wc ed antiwc aventi un'altezza libera interna di almeno ml 2.40.
- 3- Il vano wc deve avere:
 - a) superficie utile in pianta di almeno mq 1.20 con il lato minimo di almeno mt. 1.00 e porta di accesso (di superficie liscia facilmente lavabile) apribile verso l'esterno, dotata di serratura di emergenza azionabile dall'esterno con indicatore di presenza e nei casi di

- ventilazione artificiale di griglia o fessura nella porzione inferiore alta almeno cm 5.
- b) Deve essere presente una finestra apribile di superficie pari ad almeno mq 0.40.
 - c) È ammessa la ventilazione artificiale, che deve assicurare almeno 5 ricambi/ora se continua e 10 se temporizzata, purché l'antibagno sia dotato di finestra apribile comunicante con l'esterno o quanto meno di una presa d'aria comunicante con l'esterno, anche tramite condotta.
- 4- Il vano antiwc deve essere provvisto di lavello, preferibilmente con rubinetteria a comando non manuale e accessori con prodotti non riutilizzabili, tipo erogatore di sapone liquido e asciugamani a perdere o ad aria. *(punto 2.1, Circ. Reg.13/97).*

Servizio igienico per il pubblico:

- 1- E' richiesto per le strutture in cui gli addetti ed i clienti, di cui si ipotizza la presenza (addetti e postazioni di lavoro), supera le 10 unità, negli altri casi si identifica con quello per gli addetti.
- 2- Quando il numero dei clienti di cui si ipotizza la presenza (postazioni di lavoro) supera le 10 unità, i servizi igienici dovranno essere almeno due e divisi per sesso, uno di questi dovrà essere idoneo all'uso da parte di portatori di handicap.
- 3- Le caratteristiche strutturali sono identiche a quelle previste per il servizio per il personale addetto. *(punto 2.1, Circ. Reg.13/97).*